

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 6 del 20/02/2011

IMPRESE AL TEST CONTABILITA' DI MAGAZZINO

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

IVA

Imprese al test contabilità di magazzino

Obbligo dal 2011 per i soggetti che hanno superato i limiti nel 2008 e nel 2009

In prossimità della chiusura del periodo d'imposta, occorre verificare – ai fini del corretto adempimento delle disposizioni relative alle scritture contabili – il superamento dei limiti quantitativi in relazione ai quali diviene obbligatoria la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. La disciplina di riferimento si desume dal combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lettera d) del DPR 600/73, che definisce le modalità di tenuta ed il contenuto delle scritture in esame, e dell'art. 1, comma 1 del DPR 695/96, che invece individua i soggetti obbligati.

Sotto il primo profilo, viene stabilito che le scritture di magazzino devono essere tenute in **forma sistematica**, secondo norme di **ordinata contabilità**, e sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Al loro interno, devono, quindi, essere registrate le **quantità entrate ed uscite** delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati (se distintamente classificati in inventario), esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi; delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Possono, inoltre, essere annotati nelle scritture (anche alla fine del periodo d'imposta) i **cali** e le altre **variazioni di quantità** che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, mentre possono essere esclusi i movimenti relativi a **singoli beni o a categorie inventariali** il cui **costo** complessivo di acquisto nel periodo d'imposta precedente **non eccede il 20%** di quello sostenuto nello stesso periodo d'imposta per tutti i beni suscettibili di annotazione nelle scritture di magazzino, a condizione che tali beni o categorie siano scelti tra quelli il cui costo ha un'incidenza percentuale trascurabile.

I beni da indicare possono essere registrati **singolarmente** oppure **raggruppati secondo le categorie** che risultano dall'inventario; non è, quindi, necessario che le categorie coincidano con quelle previste, ai fini fiscali, dall'art. 92 del TUIR (circolare 26 novembre 1981 n. [40](#)).

Le rilevazioni possono avere periodicità **giornaliera** ovvero non superiore al mese, se eseguite in forma **riepilogativa**.

Regole specifiche di tenuta sono poi previste per i commercianti al minuto e per le imprese che realizzano opere ultrannuali.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

In merito ai termini per la registrazione, l'art. 22, comma 1 del DPR 600/73 stabilisce che le annotazioni nelle scritture di magazzino devono essere eseguite **entro 60 giorni**, i quali decorrono (circolare 26 novembre 1981 n. 40):

- in caso di elenchi riepilogativi mensili, dalla fine del mese di riferimento;
- in caso di rilevazioni giornaliere, dalla data di emissione del documento interno o di ricevimento del documento esterno (es. bolla di accompagnamento, fattura, ecc.) preso a base delle registrazioni.

Venendo, invece, all'ambito soggettivo di applicazione, sono obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino i titolari di reddito d'impresa (in contabilità ordinaria) in relazione ai quali, **per due periodi d'imposta consecutivi**, l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR eccede 5.164.568,99 euro e, **contemporaneamente**, il valore complessivo delle rimanenze di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR supera 1.032.913,80 euro.

L'obbligo scatta **a partire dal secondo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, vengono superati entrambi i limiti.

Il legislatore ha, poi, stabilito che, per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare (prevalentemente i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno), l'ammontare dei ricavi deve essere **ragguagliato all'anno**. Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati (disgiuntamente l'uno dall'altro), **non si tiene conto delle risultanze di accertamenti**, se l'incremento (accertato) non supera di oltre il 15% i valori dichiarati.

Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che abbia registrato i seguenti valori:

- 2008: ricavi 6.000.000 euro, rimanenze 1.500.000 euro;
- 2009: ricavi 5.500.000 euro, rimanenze 1.200.000 euro;
- 2010: ricavi 5.100.000 euro, rimanenze 1.000.000 euro.

In tale ipotesi, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dall'**esercizio 2011**, posto che, indipendentemente dagli importi registrati nel 2010 (nel caso in esame, inferiori alla soglia), i predetti limiti sono stati superati sia nel 2009 che nel 2008.

L'eventuale obbligo cessa, invece, **a partire dal primo periodo d'imposta successivo** a quello in cui, **per la seconda volta consecutiva**, i valori dei ricavi o delle rimanenze risultano inferiori alle soglie.

Pertanto, riprendendo l'esempio sopra riportato ed ipotizzando che, nel 2011, il soggetto consegua ricavi per 5.000.000 euro e il valore delle rimanenze sia pari a 900.000 euro, lo stesso non sarà più obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino a partire dal 2012, dato che né nel 2010 né nel 2011 i limiti vengono superati.

Lo Studio Professionale è attivo su questo specifico aspetto – avendo già dato specifiche indicazioni alla Clientela – ed è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti sul tema.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it